MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: **microsoft4825@pec.microsoftpec.it**

Milano, 18 Ottobre 2026

Nr. MIL03-124-10-26

Spett.le
**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
VA@pec.mase.gov.it

p.c.:
**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS**
ctva@pec.mase.gov.it

**Comune di Settimo Milanese**
Sviluppo delle Infrastrutture, Patrimonio e Ambiente
Ambiente, Ecologia e Tutela del Paesaggio
protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Oggetto: **[ID: 14058] Progetto "Data Center MIL03 Settimo Milanese (MI)" – Proponente Microsoft 4825 Italy I S.r.l. – Decreto VIA n. 255 del 13/05/2025 – Condizione ambientale n. 1 punto 1. Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006**

***Rif.***

- *Decreto MASE n. 255 del 13/05/2025 Prot. 0000255 (ID fascicolo 10873) e Parere CTVIA n. 42 del 10/01/2025*
- *Nota del Proponente Nr. MIL03-092-06-25 del 27/06/2025 acquisita al prot. MASE/123657 del 30/06/2025*
- *Parere del Comune di Settimo Milanese prot. n. 26047 del 08/08/2025, acquisito al prot. MASE/152210 dell'11/08/2025*
- *Parere CTVIA n. 541 del 15/09/2025*
- *Determinazione MASE_2025-0204511 del 31-10-2025 – (Prot.m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0204511. 31-10-2025)*
- *Nota del Proponente Nr. MIL03-107-12-25 del 18/12/2025, acquisita al prot. MASE/240764 del 18/12/2025 e perfezionata con nota acquisita al prot. MASE/12679 del 22/01/2026*
- *Parere del Comune di Settimo Milanese prot. n. 6617/2026 del 27/02/2026 (Prot.m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA . 0046035.02-03-2026)*
- *Parere CTVIA n. 761 del 09/03/2026*
- *Determinazione MASE_2026-0073511 – (Prot.m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0073511. 03-04-2026)*

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

**PREMESSO CHE**

- La condizione ambientale n. 1, punto 1, del Decreto VIA n. 255 del 13/05/2025 prescrive che "*Il Proponente dovrà prevedere una diversa collocazione del cantiere per le aree denominate 'Parcel 4' e 'Parcel 5', prediligendo aree già impermeabilizzate, che non siano classificate quali ambiti agricoli strategici, che non siano interne al PASM e che non siano elementi caratterizzati da connettività ecologica*";
- Con Determinazione MASE_2026-0073511 – (Prot.m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0073511. 03-04-2026) la condizione ambientale n. 1 è stata definita parzialmente ottemperata in merito al solo punto 1, mentre è stata dichiarata ottemperata per il punto 2;
- Con nota Nr. MIL03-107-12-25 del 18/12/2025 il Proponente ha confermato l'esclusione totale delle aree Parcel 4 e Parcel 5 da qualsiasi funzione di cantiere, anche temporanea, ha definito i criteri ambientali, funzionali e operativi per l'individuazione delle aree alternative e ha descritto le misure di gestione delle aree interne al lotto di intervento, ricadente nel perimetro del Piano Attuativo ("Main Plot");
- Con parere del 27/02/2026 il Comune di Settimo Milanese ha preso atto della conferma dell'esclusione delle aree Parcel 4 e Parcel 5 e della localizzazione, all'interno del lotto di intervento ricadente nel perimetro del Piano Attuativo, degli spazi indispensabili per l'operatività del cantiere;
- Con Parere n. 761 del 09/03/2026 la Sottocommissione VIA, pur prendendo atto dell'impegno all'esclusione totale delle aree Parcel 4 e Parcel 5 e riconoscendo la coerenza dei criteri di selezione proposti per aree esterne, ha ritenuto la condizione parzialmente ottemperata per l'assenza dell'esatta individuazione delle nuove superfici, chiedendo che il Proponente specifichi per la completa ottemperanza, le aree alternative a quelle denominate "Parcel 4" e "Parcel 5", rispettando quanto prescritto nella condizione stessa;
- Con Determinazione prot. MASE/73511 del 03/04/2026 è stato richiesto al Proponente di presentare una nuova istanza, riportando nell'oggetto il codice [ID: 14058].

**CONSIDERATO CHE**

- A seguito del Parere CTVIA n. 761 del 09/03/2026, il Proponente ha condotto, anche con il supporto di operatori specializzati del mercato immobiliare, un'approfondita ricerca di aree esterne al sito potenzialmente utilizzabili quali aree di supporto logistico al cantiere, applicando integralmente i criteri ambientali della condizione n. 1 e i requisiti funzionali e operativi già comunicati con la nota del 18/12/2025, ritenuti coerenti dalla Commissione:
  - superfici già impermeabilizzate (piazzali, parcheggi, aree produttive dismesse o sottoutilizzate);
  - esclusione degli ambiti agricoli strategici, delle aree interne al Parco Agricolo Sud Milano (PASM) e degli elementi caratterizzati da connettività ecologica;
  - distanza contenuta dal cantiere e viabilità di collegamento idonea al transito di mezzi pesanti, che eviti l'attraversamento dei centri urbani;
  - dimensioni e condizioni adeguate alle funzioni da insediare.

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

- In termini complessivi, la ricerca ha evidenziato che nessuna delle aree esaminate soddisfa contemporaneamente i criteri ambientali della condizione n. 1 e i requisiti funzionali e operativi minimi.

**SI COMUNICA CHE**

- Il Proponente ha rivisto il programma di costruzione del data center, prevedendo lo svolgimento di tutte le funzioni logistiche e operative all'interno del lotto di intervento. A tal fine, le lavorazioni saranno organizzate per fasi successive e i materiali saranno approvvigionati progressivamente, in funzione delle effettive esigenze di cantiere. Tale configurazione comporterà una diversa programmazione delle attività e un conseguente allungamento dei tempi complessivi di costruzione. A tal fine verrà attuata una puntuale ottimizzazione degli spazi di cantiere, mediante una gestione dinamica delle aree operative, delle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali, della movimentazione dei mezzi e delle attrezzature, così da garantire la continuità delle lavorazioni e il corretto svolgimento delle attività previste.
- Il lotto di intervento, ricadente nel perimetro del Piano Attuativo e già rappresentato negli elaborati di progetto valutati nell'ambito del procedimento conclusosi con il Decreto VIA n. 255/2025, viene pertanto individuato quale area destinata ad accogliere le funzioni originariamente previste nelle aree Parcel 4 e Parcel 5, senza ricorso ad ulteriori aree esterne di cantiere.
- Il lotto di intervento presenta una piena corrispondenza rispetto ai criteri indicati nella condizione n. 1 punto 1 come in seguito sintetizzato:
  - Il lotto di intervento è l'area già oggetto di trasformazione autorizzata con il Decreto VIA n. 255/2025: le funzioni di cantiere non comportano alcun consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quanto già valutato.
  - L'area del lotto di intervento non è classificata quale ambito agricolo strategico, è esterna al perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e non costituisce corridoio ecologico né elemento della rete ecologica.
  - I materiali, i mezzi e le attrezzature saranno conferiti direttamente al lotto di intervento in funzione delle fasi di lavoro. All'interno del lotto di intervento saranno ricavati gli spazi di sosta per i mezzi di cantiere e di servizio di volta in volta occorrenti secondo le fasi di lavoro. In relazione al numero di addetti e alle esigenze delle diverse fasi di cantiere, saranno valutate, ove necessarie, specifiche misure per la gestione degli accessi, incluse modalità organizzative di trasporto quali forme di trasporto collettivo.
- Vengono confermate le misure gestionali già descritte nella nota del 18/12/2025, delle quali la Commissione ha preso atto nel Parere n. 761 del 09/03/2026:
  - piano di approvvigionamento dei materiali mirato a limitare i quantitativi presenti in cantiere, garantendo al contempo l'avanzamento delle lavorazioni;
  - coordinamento delle consegne delle apparecchiature e dei sistemi di grandi dimensioni in funzione delle fasi di montaggio, evitando accumuli;
  - posizionamento delle aree di stoccaggio interne in modo da garantire facilità di accesso per carico/scarico e assenza di interferenze con le altre lavorazioni.
- Resta confermato che tutte le attività di cantiere saranno pianificate ed eseguite adottando le migliori pratiche operative finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali temporanei

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L con unico socio
Viale Pasubio, 21
20154 – Milano
Indirizzo PEC: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

associati alla fase di costruzione, con particolare riferimento alle emissioni diffuse di polveri, al rumore, alla movimentazione dei materiali, alla gestione dei rifiuti e al traffico indotto.

- Resta confermato che tutte le lavorazioni saranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'adozione delle misure organizzative, gestionali e tecniche previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla documentazione di cantiere applicabile, garantendo adeguate condizioni operative per il personale, i mezzi e le imprese coinvolte nella realizzazione dell'intervento.

**CONCLUSIONI**

Alla luce delle verifiche e delle valutazioni tecniche effettuate, il Proponente ha definito una configurazione organizzativa del cantiere che prevede lo svolgimento di tutte le attività operative e di supporto logistico all'interno del lotto di intervento, senza ricorrere alle aree denominate “Parcel 4” e “Parcel 5” neanche in forma temporanea né ad ulteriori aree esterne di cantiere. Tale soluzione garantisce la piena realizzabilità dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni ambientali, degli obiettivi di minimizzazione degli impatti associati alle attività di cantiere e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la presente il Proponente ha pertanto dato riscontro puntuale alla richiesta formulata nel Parere CTVIA n. 761 del 09/03/2026. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler dichiarare ottemperata la Condizione ambientale n. 1, punto 1, e conseguentemente la Condizione ambientale n. 1 nella sua interezza, essendo il punto 2 già stato ritenuto ottemperato con Determinazione prot. MASE/204511 del 31/10/2025.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
FILIPPO TARRICONE
2026/10/18 19:55

Microsoft 4825 Italy Srl
Filippo Tarricone
Procuratore Speciale